

Protocollo d'intesa tra la regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende ospedaliere, 30 gennaio 2002.

L'anno 2002, il giorno 30 del mese di gennaio nella sede della Conferenza Episcopale pugliese - Regione Ecclesiastica Puglia tra la Regione Puglia, con sede legale a Bari, al Lungomare Nazario Sauro, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, nella persona del dott. Raffaele Fitto, e la Conferenza Episcopale Pugliese - Regione Ecclesiastica Puglia, con sede legale a Molfetta, rappresentata dal suo Presidente, nella persona di S.E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi - Arcivescovo Metropolita di Lecce

Premesso che

1. Il nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in data 18 febbraio 1984, con modificazioni al Concordato Lateranense, all'art. 11 stabilisce che la Repubblica Italiana assicura che la degenza in ospedale non può dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici; al secondo comma dello stesso articolo stabilisce che *l'assistenza spirituale ai cattolici* è assicurata da ecclesiastici nominati dall'Autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali Autorità;
2. l'art. 38 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, sulla *Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*, prevede che presso le strutture di ricovero del S.S.N. è assicurata *l'Assistenza Religiosa* nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino e dispone anche che l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica deve avvenire d'intesa tra l'Unità sanitaria locale e gli Ordinari diocesani competenti per territorio;
3. la Legge regionale n. 27 del 3 novembre 1982, sulla *disciplina del servizio di assistenza religiosa* nelle strutture di ricovero e cura delle UU.SS.LL., dispone che l'intesa di cui all'art. 38 della succitata Legge 23 dicembre 1978, n. 833 si attua, in sede di determinazione del numero del personale religioso da adibire al servizio di assistenza religiosa all'interno delle strutture di ricovero, anche mediante convenzione, con l'*Ordinario Diocesano* competente per territorio per il culto cattolico;
4. la Legge regionale n. 18 del 14/6/94 istituisce, a norma dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, le Unità Sanitarie locali quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica;
5. la legge regionale n. 22 del 19 aprile 1995, sulle "Norme di tutela dei diritti del malato" ribadisce all'art. 11 che sia assicurata "presso le strutture sanitarie l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente";
6. la Giunta Regionale Pugliese con delibera di Consiglio Regionale n. 229 del 16/4/96 ha approvato il regolamento delle Aziende UU.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36 del 28/12/94;
7. il Consiglio Regionale Pugliese con delibera n. 379 del 2-3/2/99, relativa al riordino delle rete ospedaliera in Puglia nell'organizzazione dei servizi obbligatori ha individuato, tra gli altri, anche quello dell'Assistenza Religiosa;

ai fini della regolamentazione del servizio di assistenza religiosa, si rende opportuno stabilire una serie di indirizzi e direttive a carattere generale

SI CONVIENE

Art. 1

(Soggetti del servizio di assistenza religiosa)

Nella presente Intesa:

- a) l'Azienda Unità Sanitaria locale e l'Azienda Ospedaliera sono indicate con la dicitura "Azienda Sanitaria";
- b) l'Ordinario diocesano competente per territorio per il culto cattolico è indicato con la dicitura "Ordinario diocesano".

c) Il servizio di assistenza religiosa è garantito da personale di assistenza religiosa, intendendosi con questo termine una équipe, che in termini pastorali si chiamerà “Cappellania”, intesa come espressione del servizio religioso prestato dalla comunità cristiana nelle istituzioni sanitarie, composta da uno o più sacerdoti a cui possono essere aggregati anche diaconi, religiosi, religiose e laici che operano quali volontari.

Art. 2

(Modalità del servizio di assistenza religiosa)

a) L’Azienda Sanitaria provvede a garantire il servizio di assistenza religiosa nell’ordine e con i mezzi che le sono propri.

b) Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso le strutture di ricovero pubbliche l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie della confessione cattolica, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza del cittadino.

c) L’esercizio di detto servizio nella sfera dell’azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente Autorità ecclesiastica.

d) Il presente Protocollo d’Intesa, in conformità con quanto disposto dalle norme concordatarie, statali e regionali vigenti in materia, definisce gli indirizzi e le direttive per la disciplina del servizio di assistenza religiosa, così come definito nel comma b) del presente articolo.

e) L’assistenza religiosa relativamente all’apostolato e all’azione pastorale é svolta, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, dal personale di assistenza religiosa in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall’Ordinario diocesano, nelle strutture di ricovero dell’Azienda sanitaria. Per le attività estranee alla sfera religiosa e pastorale il personale religioso dipende dall’amministrazione dell’azienda sanitaria.

f) Per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, la direzione aziendale assume le proprie decisioni, sentiti gli assistenti religiosi.

g) Sulla base degli indirizzi e delle direttive contenute nel presente protocollo d’Intesa, le Aziende sanitarie e gli Ordinari diocesani stipulano appositi protocolli attuativi per la disciplina del servizio d’assistenza religiosa da assicurare nelle strutture di ricovero presenti sul territorio dell’Azienda.

h) Le parti si impegnano ad assumere ogni opportuna e consentita iniziativa nei confronti dei soggetti interessati per la promozione di Intese atte a definire le condizioni e le modalità per la estensione del servizio di assistenza religiosa alle strutture di ricovero sociali delle Aziende sanitarie, o con esse convenzionate, e alle strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3

(Il personale del servizio di assistenza religiosa)

a) Il personale di assistenza religiosa si qualifica in: assistente religioso (sacerdote diocesano o religioso), diaconi, religiosi/e e laici. I sacerdoti sono assunti dall’Azienda sanitaria, mentre diaconi, religiosi/e e laici collaborano come volontari. Questa équipe di persone si configura in un organismo che in termini ecclesiali viene chiamata “Cappellania”.

b) L’Azienda sanitaria e l’Ordinario diocesano concordano il numero degli assistenti religiosi (sacerdoti diocesani o religiosi), cui affidare il servizio di assistenza religiosa, sulla base dei criteri di cui ai commi successivi.

c) La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinato in relazione al numero di posti letto dei presidi ospedalieri e delle strutture di ricovero nell’Azienda sanitaria in modo tale che vi sia un Assistente religioso ogni 250 posti letto (con un’unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro), salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

d) Deve essere previsto almeno un Assistente religioso in ogni presidio ospedaliero e, se funzionalmente accorpato, in ogni stabilimento di almeno 120 posti letto.

e) Per i presidi ospedalieri che superano i 1250 posti letto, il numero degli Assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 300 posti letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.

Art. 4

(Destinatari del servizio di assistenza religiosa)

Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, é rivolto:

- agli assistiti delle strutture di ricovero di competenza territoriale dell’Azienda sanitaria;
- ai familiari dei medesimi assistiti;

- al personale dell’Azienda sanitaria, compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 5

(Oggetto della prestazione)

L'assistenza religiosa comprende:

- a) il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale per l'apporto dell'assistenza religiosa al processo terapeutico dell'ammalato;
- b) il ministero pastorale, attuato in forma individuale e/o comunitaria (Consiglio pastorale ospedaliero), con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali a carattere religioso;
- c) l'accompagnamento spirituale e umano, e la relazione di aiuto;
- d) il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio e la eventuale presenza nei Comitati etici;
- e) la promozione del volontariato per l'umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti;
- f) l'attenzione al dialogo interreligioso;
- g) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della Cappella, degli arredi e suppellettili sacre).

Art. 6

(Assunzione e cessazione del personale di assistenza religiosa)

a) Il personale di assistenza religiosa é assunto, a tempo indeterminato, dall'Azienda sanitaria su designazione dell'ordinario diocesano, stanti le previsioni di cui all'art. n. 38 della legge n. 833/78 richiamato dal C.C.N.L. per il personale del Servizio Sanitario Nazionale – area di comparto, allegato n. 1, stipulato il 7.04.1999. Possono essere assunti gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- idoneità fisica.

Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale della USL comprenda più presidi ospedalieri i cui stabilimenti si trovino in diocesi diverse la designazione avviene da parte di ciascun ordinario diocesano relativamente al personale religioso da assegnare al presidio di riferimento territoriale. Il trattamento economico è quello previsto per la categoria D del C.C.N.L. del personale del Servizio Sanitario Nazionale – area di comparto.

La facoltà di recesso del personale di assistenza religiosa è esercitata per il tramite dell'ordinario diocesano il quale ha altresì la facoltà di richiedere all'azienda sanitaria la risoluzione del rapporto di lavoro.

b) Il servizio svolto dal personale di assistenza religiosa assunto in ruolo da parte dell'Azienda sanitaria instaura un rapporto speciale disciplinato dalla vigente normativa e dal presente protocollo.

c) Gli assistenti religiosi possono rimanere in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, in regime di convenzione e compatibilmente con le norme in vigore, dietro richiesta dell'Ordinario diocesano, previo accertamento dell'idoneità fisica dell'interessato da parte dell'Azienda.

d) Il servizio di assistenza religiosa potrà essere assicurato dal personale di assistenza religiosa anche in regime convenzionale nei casi che saranno individuati nei protocolli attuativi tra aziende sanitarie e ordinari diocesani e comunque nelle ipotesi consentite dalle norme.

In tali fattispecie il trattamento economico da corrispondere, dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo, in relazione all'impegno garantito.

Art. 7

(Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa)

a) L'assistente religioso comunica alla Direzione aziendale i nominativi dei sacerdoti, diaconi, religiosi/e e laici, che collaborano continuativamente o saltuariamente come volontari pastorali.

b) In ogni caso di assenza nelle strutture nelle quali è presente una sola unità di personale religioso l'Ordinario Diocesano provvede alla norma di un sostituto al quale compete il trattamento economico base previsto per il personale sostituito.

c) I collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario diocesano e i parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali delle strutture di ricovero dell'Azienda sanitaria con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa.

d) Il personale di assistenza religiosa dipendente, oltre all'aggiornamento obbligatorio organizzato dall'Azienda per il personale, ha diritto di partecipare a iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell'art. 29 del "CCNL del 7/4/99" nel rispetto della programmazione aziendale.

e) Il personale di assistenza religiosa collabora, nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, alle iniziative di formazione e di educazione alla salute promossi dall'Azienda per quanto attiene la dimensione etica e di umanizzazione della professione e i valori legati alla salute.

f) Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture dell'Azienda e nel proprio alloggio, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelle riconosciuti agli altri dipendenti.

Art. 8

(Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa)

a) Il personale di assistenza religiosa svolge i propri compiti, di cui al precedente art. 2, in orari concordati con la Direzione sanitaria per ciò che concerne le funzioni religiose.

b) La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. A tale fine il personale di assistenza religiosa garantisce la propria reperibilità costantemente. Nulla è dovuto per detta reperibilità oltre la messa a disposizione dei locali di cui al successivo art. 10. Per tale motivo e per il ruolo speciale dovutogli dalla natura del ministero pastorale è esente dal registrare gli orari di servizio.

Art. 9

(Trattamento economico del personale di assistenza religiosa)

Il trattamento economico del personale di assistenza religiosa è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente con riferimento a quello applicato al personale di categoria "D" e con progressione economica orizzontale.

Art. 10

(Locali ed attrezzature del servizio di assistenza religiosa)

a) Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa è garantito l'uso di locali (chiesa o cappella) per le funzioni di culto, altri locali per l'attività religiosa relativa ai servizi mortuari, una sacrestia e un locale ad uso di ufficio. Al servizio di assistenza religiosa è garantito, in orari concordati, l'uso non esclusivo di spazi aziendali per riunioni.

b) Al personale di assistenza religiosa viene messo a disposizione un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicanti con la struttura di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.

c) Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Azienda sanitaria. Il personale di assistenza religiosa é, comunque, consegnatario responsabile dei beni mobili ed immobili destinati all'assolvimento del servizio.

Art. 11

Il presente Protocollo, con i dovuti adattamenti, potrà essere utilizzato quale disciplina di riferimento anche nel caso del servizio di assistenza religiosa in regime di Convenzione con le strutture di ricovero private accreditate.

Art. 12

La risoluzione di eventuali controversie tra Azienda sanitaria e Ordinario diocesano relativamente all'interpretazione e all'applicazione delle Intese e/o delle Convenzioni di cui all'art. 2, comma g), viene demandata ad una commissione regionale paritetica, nominata dalla Giunta regionale, così costituita:

- un membro designato dalla Giunta regionale;
- un membro designato dalla Conferenza Episcopale Pugliese;
- un membro designato d'intesa fra i membri di cui alle precedenti lettere a) e b).